

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONI RICCIARDI, MANZI, DI SANZO, GIRELLI, BAKKALI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi sonori

Presentata il 4 agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il termine rumore può indicare qualsiasi suono indesiderabile. Il rumore, in quanto suono, può essere descritto come una perturbazione prodotta da un sistema meccanico che si propaga nell'aria. L'inquinamento acustico negli ambienti di vita costituisce un fattore di pressione, causa di notevoli e differenti impatti sulle persone e sull'ambiente, e rappresenta un problema di rilevanza significativa per la tutela della salute degli individui. Il rapporto uomo-ambiente cambia quando cambiano i suoni che l'uomo percepisce.

Per « paesaggio sonoro » si intende la totalità dei suoni che circondano l'individuo o l'insieme di tutto ciò che si presenta ai sensi, ossia ciò che viene udito. Nella norma UNI ISO 12913-1:2015 (Acustica – Paesaggio sonoro) il paesaggio sonoro, in inglese *soundscape*, è definito quale « ambiente sonoro come percepito, vissuto e compreso da una o più persone in uno

specifico contesto ». Il concetto di paesaggio, dunque, va esteso a tutti gli elementi che lo individuano, non solo all'aspetto visivo. I paesaggi sonori adeguatamente protetti trasmettono piacevoli sensazioni per i fruitori, diffondendo suoni continuamente mutevoli, caratteristici e riconoscibili, e inoltre rappresentano le caratteristiche, la biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi. Nei paesaggi sonori sono presenti anche i suoni e i rumori dell'uomo, che sono espressione di lavoro, comunicazione e cultura.

Con l'emanazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, cosiddetta « direttiva END », la Commissione europea ha preso atto che il rumore è una delle maggiori fonti di inquinamento a cui sono sottoposti i cittadini dell'Unione europea.

La direttiva intende evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi del rumore affrontando i rischi dell'inquinamento acustico e sensibilizzando i cittadini dell'Unione su questa problematica. Inoltre la direttiva pone le basi per le azioni da porre in essere per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e richiede un'attenta valutazione del livello di inquinamento acustico del territorio e dell'esposizione della popolazione allo stesso. La direttiva prevede altresì l'adozione di piani d'azione per il contenimento del rumore ambientale e l'istituzione e la tutela delle zone silenziose, definite sulla base di criteri comuni ai diversi Stati membri.

L'obiettivo prioritario della direttiva END è quello di raccogliere le informazioni sullo stato di esposizione al rumore della popolazione. I dati analizzati sono aggregati a livello nazionale e si riferiscono alla popolazione esposta al rumore prodotto dagli assi stradali principali, dagli assi ferroviari principali, dagli aeroporti principali e al rumore prodotto dalle strade e dalle ferrovie presenti negli agglomerati.

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico si basa sui principi fondamentali dettati dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, la quale definisce l'inquinamento acustico come « l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi ».

Come si desume anche dalla definizione, l'ambito di applicazione della legge quadro riguarda sia l'ambiente esterno sia l'ambiente abitativo, in cui sono compresi anche i locali pubblici, ma non l'ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo è costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Trattandosi di una legge quadro, la citata legge n. 447 del 1995 fissa i principi cardine in materia di inquinamento acustico a cui si devono adeguare le regioni e

le province autonome, chiamate altresì a dare un contributo attuativo alla disciplina.

La cornice della legge quadro è inoltre completata da un'ampia gamma di decreti attuativi volti a definire la disciplina di dettaglio tra cui, in particolare, la determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore.

Le informazioni sullo stato di attuazione della normativa sull'inquinamento acustico sono contenute nei rapporti curati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In particolare, nel capitolo « Rumore » dell'Annuario dei dati ambientali 2022 dell'ISPRA si sottolinea che la popolazione italiana è esposta a elevati livelli di rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto. Secondo tale rapporto la principale fonte di rumore è costituita dal traffico stradale. In particolare, si riscontra che circa il 58 per cento della popolazione è esposta a livelli Lnight (descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno) superiori alla soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della salute a tutela della salute pubblica.

A seguito del recepimento della direttiva 2002/49/CE, con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, sono state introdotte nell'ordinamento italiano alcune rilevanti novità, tra cui la riformulazione dei descrittori acustici, cioè delle grandezze fisiche che descrivono il rumore ambientale da LAeq, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, a Lden, Lday e Lnight, la rideterminazione dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore, nonché l'individuazione, a fini di tutela, delle « zone silenziose » degli agglomerati urbani, in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di zone particolarmente sensibili al rumore.

In particolare per zona silenziosa si intende una porzione di territorio non esposta a valori limite sonori. Le zone così individuate non subiscono il rumore del traffico, delle attività industriali o delle attività ricreative.

Le zone silenziose apportano un contributo positivo alla salute pubblica, soprattutto a coloro che vivono nelle aree urbane rumorose e che sono alla ricerca di punti di quiete e tranquillità per il raggiungimento del proprio equilibrio psico-fisico. Le zone silenziose, ovvero le aree caratterizzate da una buona qualità acustica, costituiscono all'interno e fuori degli agglomerati delle aree « protette » dal punto di vista acustico, da sottoporre a tutela e da considerare quali vincoli territoriali nelle valutazioni di impatto.

La presente proposta di legge promuove e tutela nell'ambito della normativa vigente lo studio del paesaggio sonoro in quanto

bene culturale immateriale, istituendo presso l'ISPRA l'archivio dei paesaggi sonori da rendere disponibile su piattaforma digitale allo scopo di promuovere e valorizzare la cultura dei paesaggi sonori, approfondire gli aspetti legati all'educazione all'ascolto, conservare registrazioni audio di suoni e rumori che con il tempo possono essere perduti rendendole consultabili dal pubblico interessato.

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle competenze statali in materia di inquinamento acustico e controllo del rumore ed è attuata con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. In attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la presente legge è volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale nonché la memoria della comunità nazionale, del territorio e del paesaggio sonoro in quanto bene culturale immateriale dello Stato.

2. Le regioni e gli enti territorialmente competenti promuovono lo sviluppo e la diffusione delle zone silenziose come individuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al fine di sostenere il miglioramento della qualità della vita e la tutela dell'ambiente.

Art. 2.

(Archivio dei paesaggi sonori)

1. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale è istituito l'archivio dei paesaggi sonori delle zone silenziose, come individuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, i cui contenuti sono resi disponibili al pubblico attraverso una piattaforma digitale al fine di promuovere e valorizzare la cultura dei paesaggi sonori, di approfondire gli aspetti legati all'educazione all'ascolto nonché di conservare le registrazioni audio di suoni e rumori che con il tempo possono essere perduti.

2. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito l'elenco dei comuni che hanno individuato le zone silenziose di cui al comma 1, con l'obiettivo di valorizzare e divulgare la scelta operata nonché di promuovere e accrescere la competitività e lo sviluppo dei territori che perseguono gli obiettivi di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

(Iniziativa dei comuni)

1. Per ciascuna zona silenziosa individuata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, i comuni possono identificare un'impronta sonora definita come un suono comunitario che possieda caratteristiche di unicità con lo scopo di proteggerla, tutelarla e valorizzarla quale patrimonio culturale e identitario della comunità.

2. I comuni possono altresì approvare piani di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché individuare nelle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico specifiche aree soggette a limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dalla normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 447 del 1995.

3. I comuni possono promuovere giornate di sensibilizzazione in materia di esposizione al rumore e di inquinamento acustico coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio territorio, le aziende sanitarie locali, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le università e le associazioni interessate.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0049920